



____ CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ____

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Egregio Presidente del Consiglio provinciale
Signor Claudio Soini

Egregio Presidente della Giunta provinciale PAT
dott. Maurizio Fugatti

e, p. c.

Egregio Presidente del Consiglio regionale
dott. Roberto Paccher

Oggetto: F. 479/25 – sottoscrizioni digitali per liste elettorali e *referendum*

Egregi Signori Presidenti,

si rivolge al mio Ufficio un'associazione operativa sul territorio ed attiva nel settore della partecipazione democratica, prospettando, fra gli altri, il caso delle persone disabili che si trovino nell'impossibilità di recarsi fisicamente da un autenticatore per apporre la propria firma alla presentazione di liste elettorali o ad una proposta referendaria, senza potersi avvalere, con funzione vicaria, di strumenti informatici che diano garanzie circa la paternità della loro sottoscrizione.

Ora, la disciplina vigente, che pone tali limiti all'uso dell'informatica nella specifica casistica della materia elettorale, risulta essere in contrasto con una recente pronuncia della Corte costituzionale sul tema (C. cost. n. 3/2025).

Il nodo giuridico della questione si colloca, in particolare, nell'art. 2, c. 6, del Codice della amministrazione digitale.

Questa disposizione non prevede infatti l'impiego degli strumenti telematici nell'ambito delle procedure che riguardano la materia delle "*consultazioni elettorali*", che restano dunque regolate dalla legislazione speciale di riferimento e vengono gestite, in via eminente, attraverso i tradizionali documenti cartacei o comunque con le peculiari procedure previste per persone affette da gravi disabilità.

Sono pienamente consapevole della delicatezza della materia elettorale: è infatti noto che la comunità scientifica degli informatici ha sottolineato l'esistenza di gravi pericoli nel voto digitale, giungendo sino a paventare che questo strumento metta a rischio la stessa tenuta del sistema democratico (si vedano le mozioni delle due principali associazioni accademiche di settore, GRIN, e GII, Gruppo di informatica - Società informatica italiana - e Gruppo di ingegneria informatica, del 29 ottobre e 16 novembre 2021). Tale posizione è stata successivamente ribadita dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, in sede di commissione parlamentare il 17 maggio 2022. Il che peraltro non costituisce una novità, se si

considera che già nel 2014 un team di esperti aveva evidenziato le (inevitabili) pericolose falle del sistema di voto elettronico vigente in Estonia.

Con questa premessa, che tocca punti sensibilissimi oggetto di alcune considerazioni anche nella citata sentenza della Consulta, intendo dunque chiarire in via preliminare che non ho alcuna intenzione di semplificare il problema interferendo su dinamiche implicanti profili scientifici e politici assolutamente considerevoli, quali quelli in esame. Come Difensore civico reputo dunque di attenermi, strettamente, alle criticità giuridiche oggetto della summenzionata sentenza della Consulta.

Il punto è pertanto quello di rendere effettiva questa pronuncia, a cui mente in un procedimento di sottoscrizione, da parte della cittadinanza, di liste elettorali si deve consentire in via di *eccezione* l'impiego degli strumenti elettronici a favore di chi si trovi nella *"impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa"*. In questo contesto, infatti, la Corte costituzionale, peraltro senza pretese di completezza, ha evidenziato la necessità giuridica di riconoscere l'operatività, anche sul piano giuridico specifico, della *"firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi"*.

Questo anche perché *"non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l'espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati"* (*ibidem*). Il che, peraltro, è stato consequenzialmente previsto anche per i Comuni della nostra Regione (art. 235 *bis* l. r. n. 2/2018).

In linea di principio l'impiego dei sistemi telematici è d'altronde possibile ed in parte già operativo a livello statale, *mutatis mutandis* - pacificamente oltretutto estensivamente - sia per le firme di sostegno a liste elettorali, sia per le firme raccolte al fine di avviare un *referendum*, che a loro volta sono ontologicamente differenti dall'espressione di un voto sul merito di un quesito referendario, oltre a non essere segrete ma al contrario palesi (v. art. 1, c. 344, l. n. 178/2020).

Segnalo pertanto il surriferito indirizzo della Corte costituzionale, la cui traduzione in norma giuridica oltretutto non comporterebbe oneri a carico della collettività - si pensi di contro, ad es., ai notevoli costi necessari per varare una piattaforma digitale *ad hoc* - o tutt'al più li comporterebbe in misura minimale.

Si tratterebbe dunque di valutare l'implementazione della legislazione in vigore, in consonanza con i principi espressi dalla succitata sentenza della Consulta: queste evenienze, in ultima analisi ed in estrema sintesi, sono infatti del tutto peculiari sia sul piano soggettivo - trattasi per l'appunto persone affette da particolari infermità - sia su quello oggettivo, come si è visto.

Sottopongo pertanto la questione alla Vostra attenzione, nella certezza della attenzione e della sensibilità con cui la si vorrà esaminare.

IL DIFENSORE CIVICO

- Sandro Raimondi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

S. Agnoli